



# REGIONE PUGLIA



## CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - TARANTO

### PROGETTO ESECUTIVO

CUP: PROV0000021010 CIG

POR Puglia 2014/2020 – Asse VI - Azione 6.3 – Sub Azione 6.3.1\_b2  
"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SUI RECAPITI FINALI COSTITUITI DA CORPI  
IDRICI NON SIGNIFICATIVI E DAL SUOLO - CANALE DEI CUPI IN AGRO DI  
TARANTO E LIZZANO"

PROGETTISTI: Ing. Giuseppina MESSA  
Geom Domenico DIZONNO  
Geom Francesco ROBLES

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Geom Biagio ELEFANTE

ED. 05. 00

Relazione sulla gestione delle materie

Data: OTTOBRE 2020

Revisioni  
0 - 0



## INDICE

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA.....</b>	<b>2</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. NORMATIVA NAZIONALE.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. NORMATIVA REGIONALE.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. SINTESI NORMATIVA .....</b>	<b>10</b>
<b>3. BILANCIO DI PRODUZIONE .....</b>	<b>12</b>

## 1. PREMESSA

Il Servizio Ingegneria del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, di concerto con i tecnici della Provincia di Taranto, ha provveduto a redigere nel mese di marzo 2010 il progetto definitivo inerente gli “Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo – Canale dei Cuppi in agro di Taranto e Lizzano”.

Detto progetto è stato trasmesso per l’ammissibilità a finanziamento alla Regione Puglia – Area Politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana – Servizio Tutela delle Acque, e con la stessa nota è stato altresì trasmesso all’AdB Puglia per il parere di competenza.

Previa convocazione da parte della Regione Puglia, si è riunito il giorno 30 maggio 2011 il Tavolo Tecnico costituito da rappresentanti del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto, della Provincia di Taranto, dell’AQP S.p.A., del Comune di Montemesola, dell’Autorità di Bacino Puglia (AdB Puglia), dell’ATO Puglia e della Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque.

Nella circostanza sono state chiarite le varie posizioni in ordine alla specifica attività di ciascun soggetto competente e in merito ai criteri da applicare ai progetti relativi alla misura FESR in argomento. Conseguentemente si è ritenuto necessario in fase di Progetto Definitivo di aggiornare gli elaborati alle nuove direttive emerse nel Tavolo Tecnico che hanno comportato oltretutto una notevole riduzione dei costi di intervento. Per tale motivo l’importo delle opere riveniente dal quadro economico del progetto definito è inferiore a quello riveniente dal progetto preliminare.

Il Piano di Tutela delle acque (PTA) della Regione Puglia, approvato con delibera di Consiglio Regionale n.230 del 20.10.2009, individua, per ognuno degli impianti di depurazione posti a servizio dei vari centri abitati, i recapiti finali e fissa i limiti degli scarichi degli stessi impianti. Nello specifico, il PTA individua per l’impianto di Lizzano il Canale Dei Cuppi.

La portata massima di versamento dichiarata dall’AQP, gestore dell’impianto, con nota prot. 128084 del 18.10.2010 è di 411 m<sup>3</sup>/h, mentre la portata media è di 266 m<sup>3</sup>/h.

Le acque versate sono depurate nel rispetto della Tabella 4 del D.lgs. 152/2006.

Una situazione ideale contempla l’eventualità che il recapito finale sia rappresentato dal mare o tutt’al più da corpi idrici superficiali “significativi”, tuttavia in taluni casi, come quello di specie, risulta impossibile individuarne, pertanto il PTA individua quali recapiti finali i c.d. corpi idrici superficiali “non significativi”, che nello strumento sono definiti come: “quei corsi d’acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 gg in un anno idrologico medio”.

Il Progetto Definitivo degli interventi di sistemazione del Canale Dei Cuppi è stato successivamente revisionato al fine di adeguarlo alle prescrizioni imposte dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia, trasmesse con nota prot. n. 589 del 18/01/2012 ed acquisite dalla committenza con prot. n. 000337 del 19/01/2012.

### 1.1. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA

In data 16/02/2012 è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sul Progetto Definitivo.

Con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 29/05/2014 il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha dichiarato di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale gli interventi previsti in Progetto Definitivo sul canale Ostone-Li Cuppi.

Con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 30/12/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha prorogato, nei termini stabiliti dal comma 5, art.14, l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., a far data dal 06/06/2019 l’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 158 del 29/05/2014 con termine ultimo al 06/06/2024, non più prorogabile.

Al fine di snellire l’iter progettuale, si è scelto di recepire le indicazioni emerse in conferenza dei servizi all’interno del presente livello di progettazione esecutiva.

Il presente documento ha come fine ultimo quello di fornire le indicazioni sulla la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce di scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006, n. 6 “Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili”.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività di gestione e di riutilizzo delle materie provenienti dagli scavi deve seguire l'attuale normativa ed al momento sono in vigore le disposizioni di carattere nazionale relative al D.lgs. 152/06 con le modifiche introdotte all'art. 186 dal D.lgs. 4/2008, del Decreto Ministeriale n. 120 del 13 giugno 2017 e le disposizioni di carattere regionale relative al "Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili" n. 6 del 12 giugno 2006.

### 2.1. NORMATIVA NAZIONALE

*Le terre e rocce che residuano da un'operazione di scavo devono essere considerate "rifiuti" quando il soggetto che ha messo in opera lo scavo "si disfa, ha intenzione di disfarsi o è obbligato a disfarsi" delle stesse.* Questo alla luce della definizione di "rifiuto" dettata dall'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, norma posta all'interno della Parte IV del cd. "Codice ambientale" (articoli 177 - 266) che attualmente rappresenta la disciplina quadro per la gestione dei rifiuti sul territorio nazionale.

Sempre il D.lgs. 152/2006 stabilisce, inoltre, che i rifiuti che derivano dalle attività di scavo rientrano nella categoria dei rifiuti speciali "fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis" (articolo 184, comma 3, lettera b come novellata dal Dlgs 205/2010, ultimo "Correttivo" della Parte IV entrato in vigore il 25 dicembre 2010). L'articolo 184-bis del Codice ambientale è la norma che, a partire dal 25 dicembre del 2010, stabilisce le condizioni da rispettare affinché qualsiasi residuo di lavorazione possa essere considerato "sottoprodotto", e quindi non rifiuto (prima del D.lgs. 205/2010, la nozione di sottoprodotto era contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera p).

L'elenco dei rifiuti istituito dalla Commissione Europea e riportato nell'allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 contempla poi all'interno del capitolo 17, relativo ai rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione e che comprende il terreno proveniente da siti contaminati, i seguenti CER (Codice a sei cifre che identifica il rifiuto):

- 17 05 03 - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Per quanto riguarda la pericolosità, bisogna fare riferimento alle "concentrazioni limite" stabilite dalla disciplina (si vedano i punti 3.4 e 5 dell'allegato D alla Parte IV).

Pertanto le terre e rocce da scavo rientrano per definizione nel campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, e questo a prescindere dal fatto se siano da considerarsi o meno pericolose. Quanto detto finora non significa che le terre e rocce da scavo debbano sempre automaticamente sottostare alle regole per la gestione dei rifiuti, perché l'Ordinamento stesso contempla delle importanti eccezioni ai principi sopra esposti: da un lato, lo stesso Codice esclude - a determinate condizioni - il terreno (in situ) e il suolo non contaminato dal proprio campo di applicazione, dall'altro, al pari di tutti gli altri residui di produzione, le terre da scavo possono essere qualificate come "sottoprodotti", e quindi non rifiuti, ed uscire anche in questo caso dalla Parte IV del D.lgs 152/2006.

In definitiva, a seconda delle situazioni, si possono presentare le seguenti possibilità.

#### a. Terre e rocce da scavo (e riporti) escluse dalla disciplina sui rifiuti

Ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. 152/2006 (a seguito dell'integrazione apportata dalla legge 2/2009), le terre e rocce da scavo sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione della Parte IV del Codice ambientale nel rispetto contemporaneo di tre condizioni:

- a. presenza di suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale;
- b. materiale escavato nel corso di attività di costruzione;
- c. materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito.

L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, D.lgs. 152/2006 (sempre Parte IV del Codice ambientale, ma Titolo V sulla "Bonifica dei siti contaminati"), unico riferimento nazionale possibile in materia di contaminazione del suolo e del sottosuolo. Si ritiene poi che il requisito dell'impiego "allo stato naturale" debba essere interpretato nel senso di assenza di un previo trattamento prima dell'impiego del suolo e del materiale scavati (impiego cd. "tal quale").

La definizione di "sito", infine, è rinvenibile nell'articolo 240 del Codice ambientale (integrato dalla legge 28/2012): "l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti".

Nel momento in cui il suolo viene utilizzato in siti diversi da quello di escavazione la norma di riferimento è il comma 4 dello stesso articolo 185 (aggiunto dal D.lgs. 205/2010 in vigore dal 25 dicembre 2010), che recita: "Il suolo escavato non contaminato ed altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter".

Per il materiale in questione, l'articolo 185 non prevede quindi alcuna deroga espressa alla normativa sulla gestione dei rifiuti, ma si limita a rimandare alle nozioni generali di "rifiuto", "sottoprodotto" e "cessazione della qualifica di un rifiuto" ("end of waste") previste dallo stesso Codice ambientale, anch'esse ampiamente novellate dal D.lgs. 205/2010.

#### **b. Terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotti (articolo 184-bis)**

Se invece è applicabile l'articolo 185 del Codice ambientale, le terre e rocce da scavo possono non essere considerate all'interno del campo di applicazione della Parte IV a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'articolo 184-bis al fine di poter essere considerate "sottoprodotti", e quindi "non rifiuti". In particolare, l'Articolo 184-bis (introdotto dal D.lgs. 205/2010 entrato in vigore il 25 dicembre 2010) recita: "1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana."

In attuazione dell'articolo 184 -bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le

disposizioni comuni ad esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

### **c. La disciplina speciale per i piccoli cantieri (e tutti quelli esclusi dal DPR 120/2017)**

Il nuovo articolo 41-bis del Dl 69/2013, introdotto dalla legge 98/2013 di conversione ed entrato in vigore il 21 agosto 2013, si intitola "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo" e detta le quattro condizioni che, in deroga a quanto previsto dal recente regolamento sul riutilizzo dei materiali da scavo (DM 120/2017), i produttori devono rispettare per poter gestire del materiale da scavo come sottoprodotto (e quindi come non rifiuto).

Il campo di applicazione delle novità è sancito dal combinato disposto dei commi 1 e 5.

- Il primo comma stabilisce, infatti, che la deroga arriva "in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del D.lgs. 152/2006" quindi i piccoli cantieri che producono meno di 6.000 mc di materiale.
- Il comma 5 aggiunge poi che le disposizioni precedenti "si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis", e quindi a tutti i materiali derivanti da attività/opere non sottoposte a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o autorizzazione integrata ambientale (AIA).

La norma ai commi 2 e 3 prevede che "i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006 se il produttore dimostra":

1. La certezza della destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
2. In caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) dell'allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 (Bonifiche di siti contaminati), con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, i materiali non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
3. In caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo del materiale di scavo non determini rischi per la salute né variazioni delle emissioni;
4. che non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Tali condizioni vanno attestate dal proponente o dal produttore attraverso una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Dpr 445/2000) resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa).

### **d. Le regole del DPR 120/2017 per il riutilizzo del materiale da scavo (sottoposti a VIA o AIA)**

Il decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 stabilisce, all'art. 4, le condizioni che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per poter essere considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo

184-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, ed in particolare, in applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera gg), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:

- a. generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b. il suo utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo (è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competenze) e si realizza:
  1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
  2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.
- c. Idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d. Soddisfa i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal regolamento, per le modalità.

**e. Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni (DPR 120/2017)**

L'art.20 del DPR 120/2017 stabilisce l'ambito di applicazione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, che vengono classificati come quel cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti. Se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'art. 4 del medesimo DPR 207/2010, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi del suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V, della parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale, allora le disposizioni dell'art. possono applicarsi alle terre e rocce da scavo.

La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

#### f. Il recupero semplificato dei rifiuti di terre e rocce da scavo

Nel caso in cui i materiali da scavo non rientrino tra le esclusioni dettate dall'articolo 185 del Codice ambientale o nella definizione di sottoprodotto alla luce dell'articolo 184-bis (e dell'articolo 186 fino al 6 ottobre 2012, nonché del DM 170/2017), le stesse sono da considerarsi rifiuti (speciali) in quanto tali sottoposti alla disciplina generale dettata dalla Parte IV del Codice per tutte le tipologie di rifiuti.

Questo non significa naturalmente che l'utilizzo delle terre da scavo non rispettoso delle condizioni stabilite dal nuovo regolamento (e in precedenza dall'articolo 186) non possa considerarsi lecito, perché tale attività può essere consentita anche con riferimento a materiali che conservano la qualifica di rifiuto, in via ordinaria (con autorizzazione dell'impianto nel rispetto dell'articolo 208 del Codice ambientale) o attraverso la procedura semplificata.

L'allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 (provvedimento che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero e può quindi essere applicato solo alle terre identificate con il Cer 170504), prevede, infatti, l'utilizzo delle terre da scavo in attività di recupero ambientale o di formazione di rilevati e sottofondi stradali (tipologia 7.31-bis), previa esecuzione dell'obbligatorio test di cessione.

<p>7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].</p> <p>7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.</p> <p>7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.</p> <p>7.31-bis.3 Attività di recupero:</p> <p>a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];</p> <p>b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];</p> <p>c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].</p> <p>7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.</p>
---

Nel caso il terreno oggetto dello scavo risulti contaminato, come già segnalato, scattano le procedure dettate dal Titolo V in materia di bonifica dei siti contaminati (articoli 239-253 del D.lgs. 152/2006).

## 2.2. NORMATIVA REGIONALE

A livello regionale la normativa vigente è il Regolamento Regionale n. 6 del 12 giugno 2006 "Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili", pubblicato sul BUR Puglia n. 74 del 16 giugno 2006.

Il suddetto Regolamento si riferisce alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi (art. 1), come dettagliati nell'allegato 1 allo stesso regolamento, nel quale, tra gli altri, sono riportati i seguenti materiali:

- Codice CER 17 05: Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio;

- Codice CER 17 05 04: Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03\* (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-bis) del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e (articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale), non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinate ad effettivo riutilizzo diretto e, pertanto, sono esclusi dall'applicazione di tale normativa, a condizione che:

- il materiale non proviene da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
- il materiale viene avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel progetto approvato dalle autorità amministrative competenti previo parere dell'ARPA. Per quanto previsto all'articolo 1, comma 19, legge 21 dicembre 2001, n. 443 ("Legge Lunardi"), come modificata dall'articolo 23, comma 1, legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Comunitaria 2003), è possibile prevedere l'effettivo utilizzo di tale materiale anche in differenti cicli industriali, purché esso sia autorizzato secondo le modalità richiamate.
- I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad attività di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondiari.

Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative.

L'articolo n. 6 del suddetto Regolamento, prevede l'obbligo della redazione di un "elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in mc) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

1. le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo all'interno del cantiere;
2. le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
3. le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto). Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione...".

Ai sensi del Reg. reg. n. 5 del 24 marzo 2011, l'Appaltatore non potrà conferire presso cave:

- I materiali naturali da scavo frammisti a rifiuti
- terre e rocce da scavo miste a detriti, macerie, frammenti di laterizi o asfalto,
- terre e rocce da scavo che provengano da siti in cui sia in corso o debba essere avviato un procedimento di bonifica,
- terre e rocce da scavo che siano caratterizzate da contaminanti presenti in concentrazioni superiori alla colonna B della tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006,
- terre e rocce da scavo che provengano da "siti contaminati" ai sensi dell'art. 240, I comma, lett. e, del D. Lgs. 152/2006.

In assenza delle condizioni ostative sopra descritte e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 184 bis del D.lgs. 152/2006, le terre e rocce da scavo estratte potranno essere conferite solo presso

cave la cui coltivazione sia stata ultimata o non sia più prevista, previo esame, nel sito di produzione, delle caratteristiche di tali materiali, secondo i parametri indicati dalle linee guida allegate al Reg. regionale n. 5/2011.

Il trasporto presso cave di terre e rocce da scavo, alle condizioni sopra richiamate, dovrà essere sempre accompagnato dal FIR (ex art. 8 Reg. reg. 5/2011).

### 2.3. SINTESI NORMATIVA

La tabella seguente riassume la normativa oggi in vigore in materia di terre e rocce da scavo, in particolare in riferimento alle varie tipologie di riutilizzo o di conferimento.

Tabella 1\_ Tabella riassuntiva sulla Normativa

	Tipologia di intervento	Norme	Requisiti ad onere del produttore	Certificati ed elaborati
RIUTILIZZO ai sensi dell'art. 184 bis D.Lgs. 152/06 PRESSO ALTRO SITO Terre e rocce da scavo come <u>sottoprodotti</u>	<u>Piccoli cantieri (cantieri che producono &lt;6.000mc di materiale) e attività/opere non sottoposte ad AIA e VIA</u>	<u>DL 69/2013</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Certa la destinazione all'utilizzo</u></li> <li>• <u>Non vengano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) colonne A e B della tabella 1 dell'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 (Bonifiche siti contaminati)</u></li> <li>• <u>Deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale</u></li> </ul>	<p><u>Autocertificazione all'Agenzia Regionale della Protezione Ambientale che dimostri il rispetto dei requisiti</u></p> <p><u>Elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in mc) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti (art.6 reg. Regionale n. 6 del 12 giugno 2006)</u></p>
	Interventi e opere sottoposti a procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) o Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)	DPR 120/2017	<p>Piano di Utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allegato 2 DPR. 120/2017 (Procedure di campionamento)</li> <li>• Allegato 4 DPR 120/2017 (procedure di caratterizzazione chimico-fisiche)</li> </ul>	<p>"Piano di Utilizzo" E trasmissione all'Autorità Competente che soprassiede i procedimenti di (V.I.A.) o (A.I.A.)</p> <p>Elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in mc) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti (art.6 reg. Regionale n. 6 del 12 giugno 2006)</p>

**Progetto esecutivo**

<p>RIUTILIZZO PRESSO SITO DI PRODUZIONE (ART. 185 D.LGS. 152/06, esclusione dall'ambito di applicazione del citato decreto) Terre e rocce da scavo come sottoprodotti</p>		<p>(ART. 185 D.LGS. 152/06)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riutilizzo a fini di costruzione allo stato naturale (impiego "tal quale") e nello stesso sito</li> <li>• Test di cessione</li> <li>• Non vengano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) colonne A e B della tabella 1 dell'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006</li> </ul>	
---	--	---------------------------------	---	--

### 3. BILANCIO DI PRODUZIONE

Nella consapevolezza che l'eventualità di smaltire in discarica materiali comunque reimpiegabili, costituisce, oggi, un'opzione non più sostenibile dal punto di vista non solo economico ma anche e soprattutto ambientale, ci si è orientati decisamente alla massimizzazione del recupero e del riutilizzo di tutti i materiali provenienti da scavi.

Sono stati individuati alcuni siti di destinazione delle materie provenienti dagli scavi, come indicato nel relativo elaborato grafico.

Di seguito si riporta il bilancio dettagliato di produzione:

Materiali provenienti dagli scavi

Descrizione	Voce di misurazione	Quantità	u.m.
Scavo a sezione aperta (in rocce sciolte)	E.001.001.a	15.725,03	mc
Scavo a sezione obbligata (in rocce sciolte)	E.001.003.a	1.874,79	mc
<b>TOTALE</b>		<b>15.599,82</b>	<b>mc</b>

Quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica autorizzata:

Descrizione	Voce di misurazione	Quantità	u.m.
Trasporto e conferimento in discarica autorizzata	E.001.031	14.613,88	mc
<b>TOTALE</b>		<b>14.613,88</b>	<b>mc</b>

Quantità di materiale per il quale è necessario l'approvvigionamento, per la realizzazione delle gabbionate e dei materassi Reno:

Descrizione	Voce di misurazione	Quantità	u.m.
Gabbionate metalliche	OI.002.003	409,61	mc

Si prevede che il volume di terre e rocce rinvenuti dagli scavi sia pari a 15.599,82 mc di cui 1.121,15 mc saranno reimpiegati per la realizzazione di piccoli argini.

Gli scavi avverranno in siti a carattere esclusivamente agricolo, quindi si presume di poter escludere contaminazioni con da parte di sostanze inquinanti.

In ogni caso si rimanda alla successiva fase progettuale la caratterizzazione dei materiali.

Il RUP